



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 148 del 23/09/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 10 settembre 2010, n. 204

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 11,80 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso denominato "De Nittis 2" da realizzarsi nel Comune di Foggia località "Posta La Volla e Gavelella", ai sensi dei comma 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società Emmessenne Solar S.r.l., con sede legale in Zona ASI – Località Incoronata - Foggia.

Il giorno 10 settembre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l' Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata

nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società Emmessenne Solar s.r.l., con nota prot. n. 5081 del 07.05.2009, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 11,80 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Foggia denominato "De Nittis 2" ;

la Società Satel Renewable Srl, con nota prot. n. AOO_046 -02/11/2009 – 0011711 comunicava la cessione mediante conferimento del ramo d'azienda interessante il progetto alla Società Emmessenne Solar s.r.l., corrente in Foggia alla zona Industriale Asi – Loc. Incoronata – Reg. Imp. di Foggia n. 03684190717 REA n. 265248;

con determinazione dirigenziale n.3792 del 18/11/2009 la Provincia di Foggia – Ufficio Ambiente, sentito il parere del comitato tecnico, riteneva di non assoggettare alla procedura di VIA il progetto proposto;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. AOO_046 16/12/2009 – 0013934 comunicava di aver formalmente avviato di procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

con nota prot. n. AOO_046 14/01/2010 – 0000691 veniva convocata la riunione della conferenza di servizi per il giorno 11 febbraio 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con nota prot. n. 57401 del 24.12.2009, rilasciava in ordine ai soli interessi della Marina Militare il nulla-osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse da ubicare nel territorio del Comune di Foggia;

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata di Foggia con nota prot. 23679 del 10/02/2010, rilasciava parere complessivamente favorevole alla realizzazione dell'impianto, subordinato alla formalizzazione degli atti propedeutici allo spostamento delle condotte direttamente insistenti sulle aree interessate ed al superamento delle interferenze riscontrate con il cavidotto di connessione.

- Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso Pubblico e Della difesa Civile – Comando Provinciale di Foggia, con nota prot. n.1726 del 10/02/2010, comunicava che l'attività non

rientra tra quelle soggette ai controlli di Prevenzione Incendi. Si precisa comunque che il titolare dell'impianto è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui agli artt. 2 e 3 del DPR N.37/98;

- Regione Puglia – Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana – Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n. 815 del 05.02.2010, rilasciava nulla osta per quanto di competenza;
- Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 527 del 20.01.2010 comunicava che i terreni interessati dai lavori non sono gravati da vincolo idrogeologico pertanto non occorre il Nulla Osta Forestale;
- Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 3451 del 10.03.2010, rilasciava nulla osta provvisorio alla costruzione limitatamente a quelle parti che non interessano con attraversamenti e avvicinamenti le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società Emmesenne Solar srl in data 20/01/2010 e registrato a Foggia;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria – Trani e Foggia, con nota prot. n. 1542 del 10.03.2010, riteneva di non dover esprimere alcun parere, in quanto l'area interessata alla realizzazione dell'impianto non risulta sottoposta alle disposizioni di tutela paesaggistica statale, ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 artt. 136 e 142; per quanto riguarda il cavidotto di connessione che interferisce con i tratturi, sono stati richiesti elaborati progettuali. La società Emmesenne Solar srl ha depositato con nota del 24/06/2010 tali elaborati;
- ARPA Puglia – Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente – Dipartimento Provinciale di Foggia, con nota del 01.03.2010, esprime parere favorevole, considerato che la Provincia di Foggia ha ritenuto di non assoggettare a VIA il progetto in oggetto;
- ASL Foggia – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica , con nota prot. n. 4166 del 08.02.2010 esprimeva parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario nel rispetto delle norme prescrizioni di sicurezza;
- Aeronautica Militare – Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea – Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 8698 del 17.02.2010, rilasciava nulla osta di competenza;
- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, con nota prot. n. 11876 del 19/02/2010 rilasciava, per quanto di competenza il nulla osta;
- Ente Nazionali Assistenza al Volo, con nota prot. n. n. 11876 del 19/02/2010 rilasciava, per quanto di competenza il nulla osta;
- Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - Taranto, con nota prot. n.2788 del 23.02.2010, esprimeva parere favorevole alla realizzazione delle opere, in quanto l'area non è interessata da beni di interesse archeologico;
- Acquedotto Pugliese – Direz. Operat. – Unità Territoriale di Foggia, con nota prot. n.31084 del 11/03/2010, comunicava che non sono presenti opere di questa Società nelle aree interessate alla costruzione dell'impianto fotovoltaico e delle opere annesse;
- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 4506 del 09.03.2010 rilasciava nulla-osta per la costruzione dell'impianto fotovoltaico, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 10025 del 31.05.2010 rilasciava nulla-osta per la realizzazione del cavidotto di connessione dell'impianto fotovoltaico in oggetto, subordinato all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;
- Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale – Servizio Agricoltura – con nota prot. n. 29317 del 30.03.2010, riteneva l'impianto fotovoltaico conforme alle norme e non lesivo per il contesto agricolo nel quale viene inserito;
- Comune di Foggia – Servizio Urbanistica con nota prot. n.38093 del 31/03/2010, certificava che per quanto di dovere e conoscenza del servizio urbanistica, non risultano criticità e/o problemi ostativi alla realizzazione della linea elettrica di connessione dell'impianto fotovoltaico;
- Comune di Foggia con Delibera di Giunta Comunale n.73 del 28/06/2010, esprimeva parere

favorevole;

- Regione Puglia – Area Politiche per l’Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana – Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento - Strutture Tecniche Provinciali BA/FG, con nota prot. n. 21454 del 28.05.2010, esprimeva il proprio parere favorevole a condizione che siano rispettate le prescrizioni riguardanti le modalità di attraversamento, per quanto riguarda il cavidotto interrato di connessione, dei corsi d’acqua, già trattate e risolte con il provvedimento prot. rif. A00_064/10/06/ 2009/0021456 riferito alla domanda per altro impianto fotovoltaico denominato “De Nittis 3”;

- Autorità di Bacino della Puglia – con nota prot. n.7010 del 01/06/2010, esprime, per quanto di competenza, parere di compatibilità con le previsioni P.A.I. relativamente ai lavori di costruzione dell’impianto fotovoltaico nel rispetto delle prescrizioni durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione del cavidotto interrato.

- Regione Puglia – Area Politiche per l’Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana – Servizio Urbanistica, con nota del 07.07.2010, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- in merito alla realizzazione delle aree interessate dall’installazione dei pannelli fotovoltaici, si prescrive di non realizzare l’impianto di illuminazione esterna perimetrale, di ridurre l’altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell’intervento, l’impianto di siepi con essenze autoctone quali viburno-timo, corbezzolo, lentisco e biancospino, con particolare riguardo alle zone traguardabili dal Tratturello Foggia-Zapponeta e dal Tratturello Foggia-Versentino;
- In merito alla realizzazione del cavidotto interrato, si prescrive il completo ripristino del manto dell’intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto interessato, ed inoltre il ripristino, qualora fossero presenti, delle murature a secco a ridosso della strada;

Rilevato che:

- Il Comune di Foggia con Determina Dirigenziale n.73 del 28/06/2010 esprimeva parere favorevole in merito agli aspetti urbanistico - paesaggistici;

- il legale rappresentante della Società Emmessenne Solar S.r.l. ha dichiarato di avere la disponibilità delle aree, in virtù di contratti di locazione già sottoscritti;

- la società Emmessenne Solar srl ha depositato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria – Trani e Foggia in data 24 giugno 2010 gli elaborati progettuali inerenti le interferenze del cavidotto di connessione con i tratturi e gli elaborati progettuali inerenti l’ampliamento della stazione elettrica “Sprecacenere”, con la cartografia PUTT;

- alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159/22/7/2010 n. 11767 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

Successivamente alla chiusura di procedimento:

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, Barletta, Andria – Trani e Foggia in riferimento agli elaborati progettuali trasmessi dalla Società con nota prot. n. 6454 del 19.7.2010 inviata alla Direzione Regionali – Bari, espone quanto segue:

- tenuto conto che per la realizzazione degli impianti fotovoltaici denominati “De Nittis 1”, “De Nittis 2” e “De Nittis 3” ha riscontrato già in note precedenti e comunicato che le aree interessate dai suddetti impianti non interessano ambiti paesaggistici sottoposti a tutela vincolistica statale di cui agli artt. 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004;
- presa visione degli elaborati cartografici del PUTT/paesaggio relativi al tracciato dell’intero cavidotto di connessione dei succitati 3 impianti e rilevato che il medesimo interferisce con beni archeologici “tratturi”

e nello specifico con il tratturo Foggia-Campoloto, tratturello Foggia-Castiglione e tratturello Foggia-Zapponeta (peraltro allo stato attuale coincidente con la S.S. 89 e la Strade Comunali Tratturo Castiglione e Via del Mare);

- considerato che in corrispondenza dei tratturi si procederà al completo ripristino del manto dell'intera sede stradale sotto cui corre il cavidotto e che peraltro con tali operazioni i "tratturi" non subiranno alcuna alterazione visiva a raso,

ritiene, per quanto di competenza sotto l'aspetto paesaggistico, di non sollevare obiezioni alla realizzazione dell'intervento di che trattasi;

- il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia Taranto in riferimento agli elaborati progettuali trasmessi dalla Società con nota prot. n. 13500 del 9.9.2010 inviata alla Direzione Regionale – Bari, conferma il parere positivo alla realizzazione dei progetti alle condizioni indicate nelle note prot. n. 2810 del 22.2.2010, 2788 del 22.2.2010, 2811 del 22.2.2010, specificando che per i lavori di scavo previsti in corrispondenza delle aree fratturali dovrà essere attivato il controllo archeologico continuativo, secondo modalità da concordare con il funzionario responsabile per questa Soprintendenza. Al termine dei lavori, dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi.

- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia con nota prot. 8469 del 10.09.2010 conferma alla Regione Puglia – Servizio Energia, Reti e Infrastrutture d i pareri espresse dalle due Soprintendenze senza sollevare obiezioni all'approvazione del progetto in questione;

per quanto innanzi esposto, ai sensi dell'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. che dispone "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata" si conclude definitivamente il procedimento.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 11,80 MW, ubicato nel Comune di Foggia;

- Cabina di utenza all'interno del campo e il collegamento alla RTN;

mentre le opere connesse e infrastrutture, consistenti nell'ampliamento dell'attuale stazione elettrica 380/150 KV Terna di Foggia per il collegamento in antenna a 150 KV su un una nuova sezione a 150 kV, sono state già approvate con determina dirigenziale n. 203 del 10 settembre 2010;

- in data 28 luglio 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la Società Emmessenne Solar S.r.l. ed il Comune di Foggia l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 5 agosto 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 11829 e della Convenzione al repertorio n. 11830;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 204 del 10 settembre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo; Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 11,80 MW, come innanzi descritto, denominato "De Nittis 2" ed ubicato nel Comune di Foggia.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

ART. 1

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

ART. 2

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Emmessenne Solar S.r.l. con sede legale in Foggia – Zona ASI – Località Incoronata, Partita IVA 03684190717 dell'Autorizzazione

Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 11,80 MW, ubicato nel Comune di Foggia;
- Cabina di utenza all'interno del campo e il collegamento alla RTN;

ART. 3

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

ART. 4

La Società Emmessenne Solar S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovranno assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

ART. 5

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

ART. 6

Di dichiarare di pubblica utilità, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

ART. 7

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, dovranno depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come

disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

ART. 8

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

ART. 9

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 10

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

ART. 11

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e

Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Foggia.

ART. 12

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 13 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
